

Finanze e Tributi – in genere – attenuante del pagamento del debito tributario – adesione all'accertamento – sufficienza – esclusione – integrale estinzione dell'obbligazione tributaria – necessità.

Cass. Pen., Sez. III, 10.02.2015 (dep. 18.03.2015), n. 11352, Pres. Fiale, Rel. Pezzella, P.M. (conf.) Selvaggi.

In tema di reati finanziari, l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario, prevista dall'art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è applicabile in caso di adesione all'accertamento, atteso che il suo riconoscimento è subordinato all'integrale estinzione dell'obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale. (1)

(1) La massima concerne una pronuncia emessa a seguito di ricorso nel quale venivano contestate la violazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Prima di dar conto della decisione della Suprema Corte, occorre ricostruire brevemente le vicende processuali presupposte a tale pronuncia.

Il ricorrente era stato condannato dal GUP del Tribunale di Verona per i reati di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000, unificati ex art. 81 c.p., alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con applicazione delle pene accessorie, pubblicazione della sentenza e revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto un immobile dell'imputato.

Contro tale sentenza, il ricorrente proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia che, tuttavia, confermava la sentenza del giudice di primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Tra i motivi del ricorso, il ricorrente deduceva che “i giudici di merito avrebbero negato l'applicabilità dell'attenuante specifica del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, ritenendo insufficienti un piano di ammortamento concordato con l'Agenzia delle Entrate ed il puntuale pagamento delle rate dello stesso, in quanto per l'applicazione dell'attenuante sarebbe richiesta l'estinzione dei debiti tributari”. Si doleva, inoltre, della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante (il ricorrente) avesse riconosciuto le proprie responsabilità, rinunciando a proporre ricorso alla commissione tributaria.

Con riferimento a quest'ultimo motivo, i giudici di legittimità lo ritengono assolutamente infondato in ragione del fatto che il ricorrente aveva già fruito per tre volte del beneficio della sospensione condizionale della pena e, pertanto, i giudici di merito non avrebbero potuto in alcun modo concedere nuovamente un beneficio già concesso una volta *contra legem*.

Per ciò che concerne, invece, il primo motivo di doglianza, la Suprema Corte giunge alla medesima conclusione (manifesta infondatezza del ricorso e conseguente inammissibilità) rilevando che l'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 prevede che le pene per i delitti di cui allo stesso decreto siano diminuite fino alla metà e che non si applichino le pene accessorie indicate nell'art. 12, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

Pertanto, è la stessa norma a prevedere espressamente, quale presupposto necessario del trattamento più favorevole di cui all'art. 13, l'integrale pagamento di quanto dovuto all'erario, non essendo sufficiente la mera ammissione al provvedimento di rateazione, intervenuta prima dell'apertura del dibattimento. Del resto – rilevano i giudici di legittimità - l'essere ammessi alla rateazione non esclude la possibilità di restare inadempienti rispetto al pagamento della singola rata.

La Corte, quindi, conferma il suo precedente e granitico orientamento, ribadendo che “anche in caso di procedure conciliative o di adesione, presupposto della applicabilità della circostanza attenuante è l’intervenuta integrale estinzione del debito d’imposta”. (G. Carbone).